

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1509 del 31 luglio 2012

**Disposizioni relative all'anno 2012 per il contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale interna.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza: con il presente provvedimento vengono forniti alle aziende del servizio sanitario regionale indirizzi specifici per contenere il ricorso all'utilizzo di personale convenzionato: specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2358 del 29 dicembre 2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 4 marzo 2010, n. 16, sono state approvate le disposizioni a valere per l'anno 2012 relative al personale del SSR.

Il predetto provvedimento ha stabilito, tra l'altro, che per l'anno 2012, fermo restando il limite di costo per il personale sostenuto nel 2006, tutte le acquisizioni di risorse umane, sia con rapporto di dipendenza che con rapporto di lavoro autonomo, fatte salve alcune limitate deroghe, debbano essere autorizzate dall'Amministrazione regionale.

In particolare, sono state subordinate all'autorizzazione della Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Regionale per la Sanità, le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (anche tramite mobilità) dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, ad esclusione degli operatori socio sanitari. Le assunzioni di personale medico, veterinario, sanitario di tutti i profili e degli Operatori Socio Sanitari (anche tramite mobilità) sono state invece condizionate alla preventiva autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità.

Ad analogo regime autorizzatorio è stata sottoposta l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo.

Con successiva D.G.R. n. 403 del 16 marzo 2012 è stato stabilito il blocco delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, confermando invece le competenze della Segreteria regionale per la Sanità in merito al rilascio delle autorizzazioni relative all'acquisizione di personale del ruolo sanitario (e del personale del ruolo tecnico che svolge prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali), fatto salvo il blocco delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di struttura complessa dello stesso ruolo.

I provvedimenti sopra richiamati non contengono nessuna disposizione riguardante i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali (ACN) di cui all'art. 48 della legge n. 833 /78 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

In proposito, dovendo la spesa relativa alla specialistica ambulatoriale interna risultare compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria ed al fine di evitare un ricorso inappropriato alla stessa volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione del personale dipendente, è necessario sottoporre al regime autorizzatorio gli specialisti ambulatoriali interni (SAI), cui vengono conferiti/rinnovati gli incarichi convenzionali.

Tale necessità deve tener conto che, con D.G.R. n. 2338 del 29 dicembre 2011, sono stati emanati gli indirizzi per adeguare la disciplina contrattuale degli SAI al modello regionale per l'assistenza territoriale.

Da tutto ciò consegue il seguente quadro di riferimento:

1. le aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di specialistica ambulatoriale interna conformemente alle indicazioni regionali che, con il presente provvedimento, alla luce anche del disposto dell'articolo 16, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, fissano tale fabbisogno a non oltre il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010. Pertanto le aziende devono inviare preventivamente le proprie determinazioni alla Segreteria regionale per la Sanità per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;

2. i conferimenti di nuovi incarichi, l'integrazione di quelli già in essere o ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN dell'area in questione, debbono essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità;

3. lo stesso procedimento deve essere espletato nel caso le aziende chiedano, motivandola, una deroga a quanto sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di sviluppo dell'assistenza territoriale.

Ai fini dell'attuazione dei punti di cui sopra le aziende devono produrre entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento i dati di bilancio, relativi alla specialistica ambulatoriale interna e all'esercizio 2010, nonché il riepilogo degli incarichi ad ogni titolo conferiti nel periodo suddetto allo stesso personale convenzionato.

Si propone di affidare gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, la quale opererà d'intesa con la Direzione Personale SSR.

Il presente atto verrà comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTO l'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali, medici veterinari, ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 48 della L. n. 833/78 e dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 16, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTA la D.G.R. n. 2338 del 29 dicembre 2011;
- VISTA la D.G.R. n. 2358 del 29 dicembre 2011;
- VISTA la D.G.R. n. 403 del 16 marzo 2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di impartire, con riferimento alla specialistica ambulatoriale interna ed alle altre professionalità sanitarie disciplinate dall'ACN attuativo dell'articolo 48 della L. n. 833/78 e dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e per tutto l'anno 2012, le seguenti disposizioni:
  - le aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di specialistica ambulatoriale interna conformemente alle indicazioni regionali che, con il presente provvedimento, fissano tale fabbisogno a non oltre il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010. Pertanto le aziende devono inviare preventivamente le proprie determinazioni alla Segreteria regionale per la Sanità per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
  - i conferimenti di nuovi incarichi, l'integrazione di quelli già in essere o ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN dell'area in questione, debbono essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità;
  - lo stesso procedimento deve essere espletato nel caso l'azienda chieda, motivandola, una deroga a quanto sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di sviluppo dell'assistenza territoriale;
3. di stabilire che le aziende sanitarie, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, devono produrre, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, i dati di bilancio, relativi alla specialistica ambulatoriale interna per l'esercizio 2010, nonché il riepilogo degli incarichi ad ogni titolo conferiti nel periodo suddetto allo stesso personale convenzionato;
4. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - la quale opererà d'intesa con la Direzione Personale SSR;

5. di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in forza dei provvedimenti normativi richiamati in premessa e che verrà comunicata alle organizzazioni sindacali di categoria;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Veneto.